

Ordinanza sui sistemi d'informazione militari (OSIM)

del 16 dicembre 2009 (Stato 1° febbraio 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 2008¹ sui sistemi d'informazione militari (LSIM);

visti gli articoli 27c capoverso 7 della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale (LPers),³

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali nei sistemi d'informazione e nell'ambito dell'impiego di mezzi di sorveglianza dell'esercito e dell'amministrazione militare da parte di:

- a. autorità della Confederazione e dei Cantoni;
- b. comandanti e organi di comando dell'esercito (comandi militari);
- c. altri militari;
- d. terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari.

Art. 2 Principi del trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione

Le disposizioni della LSIM sono applicabili per analogia anche:

- a. al trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione ai sensi della presente ordinanza;
- b. ai sistemi d'informazione e ai mezzi di sorveglianza disciplinati unicamente nella presente ordinanza.

RU 2009 6667

¹ RS 510.91

² RS 172.220.1

³ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'all. 4 all'O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5589).

Capitolo 2: Sistemi d'informazione per la gestione del personale

Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell'esercito

Art. 3 Ripartizione dei costi

¹ La Confederazione assume i costi:

- a. della gestione e della manutenzione del Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA);
- b. dell'utilizzazione del PISA da parte degli organi interessati della Confederazione;
- c. della trasmissione dei dati sicura e criptata tra la Confederazione e i rimanenti organi di cui all'articolo 16 capoverso 1 LSIM.

² I rimanenti organi di cui all'articolo 16 capoverso 1 LSIM assumono i costi risultanti dall'utilizzazione e dall'ampliamento del PISA.

Art. 4 Dati

¹ I dati personali contenuti nel PISA sono indicati nell'allegato 1.

² I dati di cui ai numeri 98–103 dell'allegato 1 sono rilevati unicamente previo consenso della persona interessata.

Art. 5 Raccolta dei dati

¹ Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito e i comandanti di circondario raccolgono i dati per il PISA presso gli organi e le persone di cui all'articolo 15 LSIM.

² Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari nonché i terzi che trattano dati secondo il diritto militare, il diritto in materia di tassa d'esenzione dall'obbligo militare, il diritto in materia di assicurazione militare, il diritto penale militare o il diritto in materia di servizio civile sono tenuti a comunicare gratuitamente tali dati allo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

³ Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva secondo gli articoli 11 e 27 della legge militare del 3 febbraio 1995⁴ (LM), gli organi competenti per registri degli abitanti o per analoghi registri cantonali di persone comunicano al comandante di circondario competente, all'attenzione dello Stato maggiore di condotta dell'esercito:⁵

- a.⁶ alla fine di ogni anno civile, i cittadini svizzeri che durante l'anno in questione hanno compiuto i 17 anni, con cognome, nome, indirizzo di residenza e numero d'assicurato AVS;

⁴ RS 510.10

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

- b. il deposito e il ritiro dei documenti di legittimazione;
- c. il cambiamento dell'indirizzo di residenza all'interno del Comune;
- d.⁷ l'acquisizione della nazionalità svizzera da parte di uomini in età di essere assoggettati all'obbligo di prestare servizio militare;
- e. i cambiamenti di cognome;
- f. i cambiamenti di cittadinanza;
- g. il decesso;
- h.⁸ ...

⁴ Le rappresentanze svizzere all'estero notificano allo Stato maggiore di condotta dell'esercito:

- a. le persone all'estero soggette all'obbligo di leva;
- b. il decesso all'estero di Svizzeri in età di essere assoggettati all'obbligo militare.

⁵ Gli uffici di esecuzione e fallimento notificano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in stato di fallimento o nei confronti dei quali è effettuato un pignoramento infruttuoso. Essi comunicano allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, su richiesta, informazioni sulle procedure di esecuzione e fallimento anteriori e in corso contro persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

⁶ Le autorità inquirenti e i tribunali comunicano allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, su richiesta, informazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi contro persone soggette all'obbligo di leva e militari, sempre che le informazioni siano necessarie ai fini della valutazione di una sospensione della chiamata in servizio, di un non reclutamento, di un'esclusione dal servizio militare, di una mutazione o di una chiamata a servizi d'istruzione per un grado superiore oppure ai fini dell'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale.⁹

⁷ Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, l'Ufficio dell'uditore in capo notifica allo Stato maggiore di condotta dell'esercito:

- a. le istruzioni preparatorie della giustizia militare e le assunzioni preliminari delle prove;
- b. le decisioni di desistenza passate in giudicato;
- c. le sentenze dei tribunali militari passate in giudicato;
- d. le revocche di sentenze contumaciali;

⁷ Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5971).

⁸ Abrogata dal n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5971).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

e. le pene disciplinari inflitte dalla giustizia militare.

⁸ Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, l'Ufficio federale di giustizia notifica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito:

- a. le condanne a pene detentive, pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità per un crimine o un delitto passate in giudicato e le misure privative della libertà;
- b. la revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale di una pena;
- c. la revoca di una misura privativa della libertà, la sostituzione di una misura privativa della libertà con un'altra misura analoga e l'esecuzione di una pena residua.

⁹ Le istituzioni incaricate dell'esecuzione di pene detentive e di misure privative della libertà notificano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito l'entrata e l'uscita di una persona soggetta all'obbligo di leva o all'obbligo di prestare servizio militare.

Sezione 2: Sistema d'informazione medica dell'esercito

Art. 6 Dati

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA) sono indicati nell'allegato 2.

Art. 7 Raccolta dei dati

L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito raccoglie i dati per il MEDISA presso:

- a. le persone soggette all'obbligo di leva, per il tramite di questionari medici raccolti alle giornate informative; questionari psicologici e psichiatrici distribuiti alla giornata di reclutamento nonché ulteriori interviste e visite eseguite nella medesima occasione; scritti personali nonché documenti medici;
- b. le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, per il tramite di scritti personali e documenti medici;
- c. i medici militari delle commissioni per la visita sanitaria, per il tramite di formulari sanitari;
- d. i medici di truppa, per il tramite di formulari sanitari;
- e. i medici impiegati, i medici delle piazze d'armi e i medici specialisti delle piazze d'armi, per il tramite di documenti medici e formulari sanitari;

- f. i medici civili che hanno in cura persone soggette all'obbligo di leva, persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare o persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile, per il tramite di documenti medici;
- g. l'organo d'esecuzione del servizio civile e i medici di fiducia a cui quest'ultimo si è rivolto;
- h. l'assicurazione militare, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
- i. l'Ufficio federale della protezione della popolazione, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
- j.¹⁰ il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per il tramite dei risultati dei controlli che si riferiscono alle condizioni fisiche o psichiche della persona da valutare;
- k.¹¹ i servizi e le persone di cui all'articolo 113 capoverso 2 LM¹² che comunicano segni o indizi seri relativi a motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale o dell'arma in prestito.

Sezione 3:

Dati di ulteriori sistemi d'informazione per la gestione del personale

Art. 8 Sistema d'informazione per il reclutamento
(art. 20 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il reclutamento (ITR) sono indicati nell'allegato 3.

Art. 9 Sistemi d'informazione per la registrazione dei pazienti
(art. 32 LSIM)

I dati personali contenuti nei Sistemi d'informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE) sono indicati nell'allegato 4.

Art. 10 Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico
(art. 38 LSIM)

I dati personali contenuti nella Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico (Banca dati di documentazione dei casi SPP) sono indicati nell'allegato 5.

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

¹² RS **510.10**

Art. 10a¹³ Sistema d'informazione di medicina aeronautica
(art. 42 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione di medicina aeronautica (FAI-PIS) sono indicati nell'allegato 5a.

Art. 11 Sistema d'informazione per le valutazioni relative al distacco
d'esplorazione dell'esercito
(art. 50 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per le valutazioni relative al distacco d'esplorazione dell'esercito (EAAD) sono indicati nell'allegato 6.

Art. 12 Sistema d'informazione del settore sociale
(art. 56 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione del settore sociale (ISB) sono indicati nell'allegato 7.

Art. 13 Sistema d'informazione Personale Difesa
(art. 62 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione Personale Difesa (IPV) sono indicati nell'allegato 8.

Art. 14 Sistema d'informazione per la gestione del personale per impieghi
all'estero
(art. 68 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per la gestione del personale per impieghi all'estero (PERAUS) sono indicati nell'allegato 9.

Sezione 4: Sistema d'informazione Contatti all'estero

Art. 15 Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema d'informazione Contatti all'estero (OpenRID) serve alla procedura d'autorizzazione per tutti i contatti all'estero di persone giusta l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 24 giugno 2009¹⁴ sui contatti militari internazionali nonché alla valutazione di tali contatti e dei resoconti di viaggio.

² Lo Stato maggiore dell'esercito gestisce l'OpenRID.

Art. 16 Dati

I dati personali contenuti nell'OpenRID sono indicati nell'allegato 10.

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

¹⁴ RS 510.215

Art. 17 Raccolta dei dati

Lo Stato maggiore dell'esercito raccoglie i dati per l'OpenRID presso i superiori diretti e indiretti delle persone interessate.

Art. 18 Comunicazione dei dati

Lo Stato maggiore dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'OpenRID agli organi e alle persone competenti per i contatti all'estero, ai superiori diretti e indiretti delle persone interessate e alla Centrale viaggi della Confederazione.

Art. 19 Conservazione dei dati

I dati dell'OpenRID sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione del contatto all'estero.

Sezione 5: Sistema d'informazione Sminamento a scopo umanitario**Art. 20** Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema d'informazione Sminamento a scopo umanitario (IHMR) serve alla gestione del pool di personale per impieghi di sminamento a scopo umanitario.

² Lo Stato maggiore dell'esercito gestisce l'IHMR.

Art. 21 Dati

I dati personali contenuti nell'IHMR sono indicati nell'allegato 11.

Art. 22 Raccolta dei dati

Lo Stato maggiore dell'esercito raccoglie i dati per l'IHMR presso i candidati all'ammissione al pool di personale.

Art. 23 Comunicazione dei dati

Lo Stato maggiore dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'IHMR al capo Sminamento a scopo umanitario.

Art. 24 Conservazione dei dati

I dati dell'IHMR sono conservati sino all'uscita dal pool di personale.

Sezione 6: Sistema d'informazione Impieghi di verifica**Art. 25** Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema d'informazione Impieghi di verifica (IVE) serve all'impiego di persone che prestano impieghi di verifica per l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

² Lo Stato maggiore dell'esercito gestisce l'IVE.

Art. 26 Dati

I dati personali contenuti nell'IVE sono indicati nell'allegato 12.

Art. 27 Raccolta dei dati

Lo Stato maggiore dell'esercito raccoglie i dati per l'IVE presso le persone che si mettono a disposizione per impieghi di verifica.

Art. 28 Comunicazione dei dati

Lo Stato maggiore dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'IVE unicamente a organi e a persone dello Stato maggiore dell'esercito competenti per gli impieghi di verifica.

Art. 29 Conservazione dei dati

I dati dell'IVE sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dall'uscita dal pool di personale.

Sezione 7: Sistema d'informazione Pontonieri**Art. 30** Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema d'informazione Pontonieri (IPont) serve al rilascio dei libretti delle prestazioni militari, alla tenuta dei controlli relativi agli esami attitudinali dei corsi per pontonieri 1–4 e dei controlli relativi al permesso di condurre natanti militare, al controllo delle indennità nel settore dell'istruzione premilitare nonché al reclutamento in qualità di pontoniere.

² Le Forze terrestri gestiscono l'IPont.

Art. 31 Dati

I dati personali contenuti nell'IPont sono indicati nell'allegato 13.

Art. 32 Raccolta dei dati

Le Forze terrestri raccolgono i dati per l'IPont concernenti l'istruzione premilitare volontaria dei futuri pontonieri presso le società di pontonieri e battellieri e i futuri pontonieri.

Art. 33 Comunicazione dei dati

¹ Le Forze terrestri comunicano su richiesta i dati dell'IPont ai comandi competenti per l'ambito dei pontonieri, alle società di pontonieri e battellieri, agli ufficiali pontonieri, agli istruttori pontonieri e ai centri di reclutamento.

² Esse possono rendere accessibili i dati mediante procedura di richiamo.

Art. 34 Conservazione dei dati

I dati dell'IPont sono conservati per dieci anni.

Sezione 8:¹⁵**Sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi all'estero****Art. 34a** Organo responsabile

Il «Centro di competenza Swiss International» (CC SWISSINT) dello Stato maggiore di condotta dell'esercito gestisce il Sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi all'estero (HYDRA).

Art. 34b Scopo

L'HYDRA serve al CC SWISSINT per:

- a. l'amministrazione dei libretti di servizio in caso di impieghi all'estero di militari;
- b. l'allestimento di distinzioni per i partecipanti a missioni di mantenimento della pace all'estero;
- c. l'amministrazione dei congedi;
- d. la registrazione di comunicazioni all'assicurazione militare relative a incidenti.

Art. 34c Dati

I dati contenuti nell'HYDRA sono indicati nell'allegato 13a.

¹⁵ Introdotta n. I 1 dell'all. 4 all'O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 34d Raccolta dei dati

Il CC SWISSINT raccoglie i dati per l'HYDRA:

- a. presso le persone interessate;
- b. dal PERAUS.

Art. 34e Comunicazione dei dati

I dati dell'HYDRA sono trattati esclusivamente all'interno del CC SWISSINT. I dati non sono comunicati.

Art. 34f Conservazione dei dati

I dati nell'HYDRA sono conservati al più tardi fino al raggiungimento del limite di età per un impiego di promovimento della pace.

Capitolo 3: Sistemi d'informazione per la condotta**Sezione 1:****Dati dei sistemi d'informazione per la condotta di cui alla LSIM****Art. 35** Sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato
(art. 74 LSIM)

¹ I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC) sono indicati nell'allegato 14.

² I dati del SII-SSC sono comunicati ai competenti periti esterni nel quadro della valutazione dell'idoneità nei centri di reclutamento.

Art. 36¹⁶**Art. 37¹⁷** Sistema d'informazione per i comandanti militari
(art. 86 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per i comandanti militari (MIL Office) sono indicati nell'allegato 16.

Art. 38 Sistema d'informazione per lo sviluppo dei quadri
(art. 92 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per lo sviluppo dei quadri (ISKE) sono indicati nell'allegato 17.

¹⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 39¹⁸

Art. 40 Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri
(art. 104 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri (FIS FT) sono indicati nell'allegato 19.

Art. 41 Sistema d'informazione e di condotta delle Forze aeree
(art. 110 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione e di condotta delle Forze aeree (FIS FA) sono indicati nell'allegato 20.

Art. 42 Sistema d'informazione per la condotta dei militari
(art. 116 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per la condotta dei militari (IMESS) sono indicati nell'allegato 21.

Sezione 2:¹⁹**Sistema di allestimento di giornali e rapporti per la Sicurezza militare**

Art. 43 Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema di allestimento di giornali e di rapporti per la Sicurezza militare (JORASYS) serve all'adempimento dei compiti secondo l'articolo 100 capoverso 2 LM²⁰. Esso comprende:

- a. la tenuta dei giornali delle centrali d'intervento della Sicurezza militare;
- b. l'allestimento dei rapporti relativi ai compiti di polizia giudiziaria delle formazioni di professionisti della Sicurezza militare;
- c. informazioni relative alla situazione della sicurezza sul piano militare e all'autoprotezione dell'esercito.

² La Sicurezza militare in seno allo Stato maggiore di condotta dell'esercito gestisce il sistema JORASYS in virtù dell'articolo 100 capoverso 2 LM.

Art. 44 Dati

¹ Lo JORASYS contiene dati di persone soggette al diritto penale militare nonché dati di terzi rilevati in seguito ad avvenimenti in relazione con l'esercito o con militari.

¹⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

²⁰ RS **510.10**

² I dati contenuti in JORASYS sono indicati nell'allegato 21a.

Art. 45 Raccolta dei dati

¹ La Sicurezza militare raccoglie i dati per lo JORASYS presso:

- a. la persona interessata;
- b. i comandi militari;
- c. le unità amministrative competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- d. le autorità penali civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa.

² Ha accesso, mediante procedura di richiamo, ai registri e alle banche dati seguenti:

- a. il Registro nazionale di polizia;
- b. il Sistema d'informazione per le autorizzazioni a condurre militari (MIFA);
- c. il sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN), per i dati sulle armi personali e sulle armi in prestito.

Art. 46 Comunicazione dei dati

¹ La Sicurezza militare, mediante procedura di richiamo, rende accessibili i dati dello JORASYS:

- a. ai collaboratori delle centrali d'intervento della Sicurezza militare;
- b. ai collaboratori della Sicurezza militare per l'adempimento dei rispettivi compiti secondo l'articolo 100 LM²¹;
- c. alle persone incaricate della valutazione della situazione della sicurezza sul piano militare e dell'autoprotezione dell'esercito, per l'adempimento dei rispettivi compiti secondo l'articolo 100 capoverso 2 LM.

² Comunica i dati dello JORASYS, sotto forma di estratti scritti, alla giustizia militare.

³ Comunica inoltre ai comandanti di truppa competenti la documentazione necessaria per l'esecuzione di un procedimento disciplinare.

Art. 47 Conservazione dei dati

¹ I dati nello JORASYS sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

² I dati di terzi sono cancellati al più tardi dieci anni dopo l'avvenimento.

²¹ RS 510.10

Sezione 3: Sistema d'informazione Mandati

Art. 48 Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema d'informazione Mandati (AIS) serve alla gestione degli utenti della rete di dati del DDPS e dei rispettivi conti di utente.²²

^{1bis} Determinati dati personali dell'AIS che non sono degni di particolare protezione (all. 23 n. 1, 2, 4, 5 e 14) sono trattati in una banca dati ausiliaria dell'AIS allo scopo di comunicarli ai fornitori di prestazioni esterni.²³

² La Base d'aiuto alla condotta dell'esercito (BAC) gestisce l'AIS.

Art. 49 Dati

I dati personali contenuti nell'AIS sono indicati nell'allegato 23.

Art. 50 Raccolta dei dati

La BAC raccoglie i dati per l'AIS presso il sistema PISA nonché presso gli organi e le persone che impiegano militari.

Art. 51 Comunicazione dei dati

¹ La BAC rende accessibili:

- a. agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati dell'AIS di cui ai numeri 1–26 dell'allegato 23;
- b. alle persone competenti per la gestione della rete di dati del DDPS: i dati dell'AIS di cui ai numeri 27–31 dell'allegato 23.

² Rende accessibili i dati della banca dati ausiliaria dell'AIS ai fornitori di prestazioni esterni mediante procedura di richiamo.²⁴

Art. 52 Conservazione dei dati

I dati dell'AIS sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dall'estinzione del diritto all'utilizzazione.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

Sezione 4: Sistema d'informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure

Art. 53 Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema d'informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure (SD-PKI) serve alla gestione dei certificati e delle chiavi degli utenti:

- a. dell'informatica dei sistemi d'arma e dei sistemi di condotta e d'impiego dell'esercito; e
- b.²⁵ ...

² La BAC gestisce il SD-PKI.

Art. 54 Dati

I dati personali contenuti nel SD-PKI sono indicati nell'allegato 24.

Art. 55 Raccolta dei dati

La BAC raccoglie i dati per il SD-PKI presso il sistema PISA e il sistema AIS.

Art. 56 Comunicazione dei dati

¹ La BAC rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SD-PKI agli organi e alle persone competenti per l'autenticazione degli utenti e per il rilascio dei supporti chiave personali.

² Gli utenti ricevono un supporto chiave personale contenente il loro cognome, il loro nome e i certificati.

Art. 57 Conservazione dei dati

I dati del SD-PKI sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dalla scadenza della validità del certificato.

Sezione 5:²⁶ Sistema militare di dosimetria

Art. 57a Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema militare di dosimetria serve al rilevamento e al controllo centralizzati dei valori di allerta e dei valori limite delle dosi di radiazioni a cui sono esposti i militari e i collaboratori del DDPS durante l'istruzione o un impiego.

² Il Centro di competenza dell'esercito per l'eliminazione di mezzi di combattimento nucleari, biologici e chimici nonché per lo sminamento (CC NBC-KAMIR) gestisce il Sistema militare di dosimetria.

²⁵ Vedi art. 78 cpv. 2.

²⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 57b Dati

I dati contenuti nel Sistema militare di dosimetria sono indicati nell'allegato 24a.

Art. 57c Raccolta dei dati

I militari competenti per il Sistema militare di dosimetria e i collaboratori addetti del DDPS raccolgono i dati per il Sistema militare di dosimetria:

- a. presso i militari interessati, a partire dal PISA;
- b. presso i collaboratori del DDPS interessati o i loro superiori;
- c. mediante l'impiego di dosimetri elettronici.

Art. 57d Comunicazione dei dati

Il CC NBC-KAMIR rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del Sistema militare di dosimetria agli organi e alle persone seguenti:

- a. ai periti in radioprotezione del CC NBC-KAMIR;
- b. ai militari competenti per le misurazioni e i controlli nonché ai collaboratori addetti del DDPS, per i rispettivi ambiti.

Art. 57e Conservazione dei dati

I dati del Sistema militare di dosimetria sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal rilevamento.

Sezione 6:²⁷ Sistemi di geolocalizzazione**Art. 57f**

¹ L'Aggruppamento Difesa può impiegare sistemi di geolocalizzazione disattivabili per determinare la posizione attuale di veicoli e apparecchi di comunicazione nonché per fornire tempestivamente prestazioni.

² I dati registrati relativi alla posizione sono distrutti entro 24 ore.

²⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

Capitolo 4: Sistemi d'informazione per l'istruzione

Sezione 1:

Dati dei sistemi d'informazione per l'istruzione di cui alla LSIM

Art. 58 Sistemi d'informazione per i simulatori
(art. 122 LSIM)

I dati personali contenuti nei Sistemi d'informazione per i simulatori sono indicati nell'allegato 25.

Art. 59 Sistema d'informazione per il controllo dell'istruzione
(art. 128 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il controllo dell'istruzione (OpenControl) sono indicati nell'allegato 26.

Art. 60 Sistema d'informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione
(art. 134 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (ISGMP) sono indicati nell'allegato 27.

Art. 61 Sistema d'informazione per le autorizzazioni a condurre militari
(art. 140 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per le autorizzazioni a condurre militari (MIFA) sono indicati nell'allegato 28.

Sezione 2: Sistema d'informazione Formazione alla condotta

Art. 62 Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema d'informazione Formazione alla condotta (ISFA) serve al controllo della formazione e all'analisi dei risultati della formazione.

² Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito gestisce l'ISFA.

Art. 63 Dati

I dati personali contenuti nell'ISFA sono indicati nell'allegato 29.

Art. 64 Raccolta dei dati

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito raccoglie i dati per l'ISFA presso:

- a. le persone interessate;
- b. i superiori militari delle persone interessate;

- c. le unità amministrative competenti dell'Aggruppamento Difesa;
- d. il sistema PISA.

Art. 65 Comunicazione dei dati

¹ Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'ISFA agli organi e alle persone:

- a. competenti per l'immissione dei dati nell'ISFA;
- b. competenti per il coordinamento degli esami per i moduli 1-5 di cui all'allegato 29.

² I dati dell'ISFA sono comunicati:

- a. agli organi civili competenti per il rilascio del certificato attestante l'adempimento con successo dei moduli 1-5;
- b. alle persone registrate nell'ISFA, quale certificato personale di formazione.

Art. 66 Conservazione dei dati

I dati dell'ISFA sono conservati per cinque anni.

Sezione 3:²⁸

Sistema d'informazione per la gestione della formazione

Art. 66a Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema d'informazione per la gestione della formazione (Learning Management System DDPS, LMS DDPS) è una piattaforma didattica online per militari e impiegati del DDPS e serve alla formazione, alla gestione della formazione e al controllo della formazione.

² Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito gestisce l'LMS DDPS.

Art. 66b Dati

I dati contenuti nell'LMS DDPS sono indicati nell'allegato 29a.

Art. 66c Raccolta dei dati

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito raccoglie i dati per l'LMS DDPS:

- a. dati di militari: presso il sistema PISA;
- b. dati di impiegati del DDPS: presso i superiori diretti e indiretti della persona interessata;
- c. presso la persona interessata.

²⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).

Art. 66d Comunicazione dei dati

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'LMS DDPS agli organi e alle persone seguenti:

- a. alla persona interessata;
- b. alle persone responsabili del controllo dell'istruzione dell'esercito;
- c. alle persone responsabili dell'istruzione e della condotta.

Art. 66e Conservazione dei dati

I dati nell'LMS DDPS sono conservati al massimo sino:

- a. al proscioglimento dei militari dall'obbligo di prestare servizio militare;
- b. alla conclusione del rapporto di lavoro degli impiegati del DDPS.

Sezione 4:²⁹**Sistema d'informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici****Art. 66f** Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema d'informazione per l'accertamento dell'idoneità professionale aeronautica (SPHAIR Expert) serve alle Forze aeree per adempiere i compiti seguenti:

- a. registrazione di persone interessate a una formazione quale pilota militare o pilota di professione, istruttore di volo oppure esploratore paracadutista;
- b. registrazione di scuole di volo e di lancio nonché dei quadri per lo svolgimento di corsi SPHAIR Expert;
- c. pianificazione e svolgimento di corsi preparatori e corsi per la valutazione dei candidati alle formazioni di cui alla lettera a);
- d. registrazione e analisi dei risultati dei test;
- e. qualificazione e selezione dei candidati alla formazione di pilota o esploratore paracadutista.

² Le Forze aeree gestiscono lo SPHAIR Expert.

Art. 66g Dati

I dati contenuti nello SPHAIR Expert sono indicati nell'allegato 29b.

Art. 66h Raccolta dei dati

Le Forze aeree o terzi da esse incaricati raccolgono i dati per lo SPHAIR Expert presso:

²⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

- a. la persona interessata;
- b. i comandi militari competenti per le decisioni in materia di selezioni;
- c. l'Istituto di medicina aeronautica;
- d. le scuole di volo e di lancio incaricate dello svolgimento dei test.

Art. 66i Comunicazione dei dati

¹ Le Forze aeree rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati dello SPHAIR Expert agli organi e alle persone seguenti:

- a. agli organi militari delle Forze aeree competenti per lo svolgimento dei test;
- b. agli organi competenti per le decisioni in materia di selezioni nonché all'Istituto di medicina aeronautica;
- c. alle persone interessate per la registrazione dei loro dati e la consultazione dei risultati dei test e dei risultati finali;
- d. agli organi incaricati dell'amministrazione.

² Comunicano alle scuole di volo e di lancio civili incaricate dello svolgimento dei test le generalità, l'indirizzo, la data di nascita, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail della persona interessata.

³ Comunicano alle compagnie aeree e alle scuole di volo civili la raccomandazione finale memorizzata nello SPHAIR Expert nonché l'indirizzo e-mail, sempre che la persona interessata abbia dato il proprio consenso al riguardo.

Art. 66j Conservazione dei dati

I dati nello SPHAIR Expert sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dalla conclusione dell'ultimo corso SPHAIR.

Capitolo 5: Sistemi d'informazione di sicurezza

Sezione 1:

Dati dei sistemi d'informazione di sicurezza secondo la LSIM³⁰

Art. 67 Sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone
(art. 146 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone, SIBAD) sono indicati nell'allegato 30.

³⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

Art. 68 Sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale
(art. 152 LSIM)

¹ I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale (SKO) sono indicati nell'allegato 30, n. 1–14 e 19–20; i dati aziendali contenuti nell'ISK sono indicati nell'allegato 31.

² Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati all'incaricato della tutela del segreto del datore di lavoro i dati necessari per l'identificazione della persona interessata (allegato 30, n. 1–10).

Art. 69 Sistema d'informazione per le richieste di visita
(art. 158 LSIM)

¹ I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per le richieste di visita (SIBE) sono indicati nell'allegato 32.

² Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita i dati necessari per l'identificazione della persona interessata (allegato 32, n. 1–10).

Art. 70 Sistema d'informazione per i controlli dell'accesso
(art. 164 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per i controlli dell'accesso (ZUKO) sono indicati nell'allegato 33.

Sezione 2:³¹ **Sistema elettronico d'allarme Gestione delle crisi Difesa**

Art. 70a Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema elettronico d'allarme Gestione delle crisi Difesa serve a chiamare in servizio i membri di stati maggiori di crisi in caso di evento.

² Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito gestisce il sistema.

Art. 70b Dati

I dati contenuti nel Sistema elettronico d'allarme Gestione delle crisi Difesa sono indicati nell'allegato 33a.

Art. 70c Raccolta dei dati

I responsabili del Sistema elettronico d'allarme Gestione delle crisi Difesa raccolgono i dati presso i collaboratori del DDPS interessati e dal sistema d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale (BV PLUS).

³¹ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 70d Comunicazione dei dati

I dati del Sistema elettronico d'allarme Gestione delle crisi Difesa sono accessibili agli organi e alle persone seguenti:

- a. allo Stato maggiore di condotta dell'esercito;
- b. ai collaboratori del Servizio specializzato Gestione delle crisi Difesa;
- c. ai membri degli stati maggiori di crisi;
- d. ai responsabili delle unità amministrative del DDPS.

Art. 70e Conservazione dei dati

I dati rilevati nel Sistema elettronico d'allarme Gestione delle crisi Difesa sono conservati al più tardi fino all'uscita dell'interessato dal relativo stato maggiore di crisi.

Sezione 3:³² Sistema d'annuncio per la sicurezza aerea**Art. 70f** Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema elettronico d'annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management» (HARAM) serve al trattamento di annunci concernenti avvenimenti particolari, eventi straordinari e lacune in materia di sicurezza nell'ambito delle operazioni di volo militari.

² Le Forze aeree gestiscono l'HARAM.

Art. 70g Dati

I dati contenuti nell'HARAM sono indicati nell'allegato 33b.

Art. 70h Raccolta dei dati

I dati nell'HARAM sono raccolti presso:

- a. le persone che consultano i rapporti delle Forze aeree in materia di sicurezza in caso di eventi straordinari, avvenimenti particolari e lacune in materia di sicurezza nelle operazioni di volo;
- b. la Sicurezza di volo delle Forze aeree.

Art. 70i Comunicazione dei dati

Ha accesso ai dati dell'HARAM riferiti a persone esclusivamente la divisione Sicurezza di volo delle Forze aeree.

³² Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 70j Conservazione dei dati

I dati riferiti a persone sono anonimizzati dieci anni dopo l'annuncio e conservati a tempo indeterminato.

Sezione 4:³³ **Sistema d'informazione e di condotta da Berna****Art. 70l** Scopo e organo responsabile

¹ Il «Sistema d'informazione e di condotta da Berna (FABIS)» serve alla condotta operativa dell'esercito come sistema d'informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono elaborati i dati per la protezione delle infrastrutture critiche (PIC).

² Il sistema FABIS è gestito dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

Art. 70m Dati

I dati contenuti nel sistema FABIS sono indicati nell'allegato 33c.

Art. 70n Raccolta dei dati

I dati del sistema FABIS sono tratti dal sistema d'informazione «Valutazione degli oggetti assistita dall'ordinatore nell'ambito della protezione delle infrastrutture critiche» (COBE PIC) presso l'Ufficio federale della protezione della popolazione.

Art. 70o Comunicazione dei dati

I dati del sistema FABIS sono resi accessibili, tramite un gruppo d'utenza chiuso, ai seguenti utenti autorizzati:

- a. ai collaboratori competenti dello Stato maggiore di condotta dell'esercito in ambito PIC;
- b. ai collaboratori competenti delle Regioni territoriali in ambito PIC;
- c. ai membri dell'esercito con compiti in ambito PIC.

Art. 70p Conservazione dei dati

¹ I dati concernenti persone fisiche registrati nel sistema FABIS sono conservati almeno fintantoché la persona in questione esercita la sua funzione nell'ambito della protezione delle infrastrutture critiche, ma al massimo per quattro anni dopo l'esercizio di tale funzione.

² I dati concernenti gli oggetti registrati nel sistema FABIS sono conservati almeno fintantoché l'oggetto in questione è considerato infrastruttura critica, ma al massimo per quattro anni a partire dal momento in cui non è più considerato tale.

³³ Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

Capitolo 6: Altri sistemi d'informazione

Sezione 1: Dati degli altri sistemi d'informazione secondo la LSIM³⁴

Art. 71 Sistema d'informazione per il Centro danni DDPS
(art. 170 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il Centro danni DDPS (SCHAWÉ) sono indicati nell'allegato 34.

Art. 72 Sistema d'informazione strategico della logistica
(art. 176 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione strategico della logistica (SISLOG) sono indicati nell'allegato 35.

Sezione 2:³⁵ Sistema d'informazione per la circolazione e il trasporto

Art. 72a Scopo e organo responsabile

¹ Il sistema d'informazione per la circolazione e il trasporto del Servizio preposto alle autovetture (CT-SPA) serve alla gestione del parco veicoli dei militari di professione, segnatamente alla condotta e alla gestione economico-aziendale, nonché alla tenuta dei dossier elettronici dei veicoli.

² La Base logistica dell'esercito gestisce il sistema CT-SPA.

Art. 72b Dati

I dati personali contenuti nel sistema CT-SPA sono indicati nell'allegato 35a.

Art. 72c Raccolta dei dati

La Base logistica dell'esercito raccoglie i dati per il CT-SPA presso:

- a. la persona interessata;
- b. il SISLOG;
- c. il sistema IPV.

Art. 72d Comunicazione dei dati

La Base logistica dell'esercito comunica ai fornitori e all'ufficio della circolazione competente i dati personali e i dati relativi ai veicoli necessari per l'immatricolazione conformemente alla legislazione sulla circolazione stradale.

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU **2011** 3323).

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU **2011** 3323).

Art. 72e Conservazione dei dati

I dati del CT-SPA sono conservati per cinque anni dal termine del rapporto di lavoro presso l'Aggruppamento Difesa.

Sezione 3:³⁶**Sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società****Art. 72f** Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS) serve all'amministrazione e alla gestione del tiro fuori del servizio, in particolare per:

- a. la pianificazione e lo svolgimento di esercizi federali, esercizi di tiro e corsi di tiro;
- b. il controllo del tiro obbligatorio e dell'aggiornamento dei dati concernenti l'adempimento del tiro obbligatorio;
- c. l'ordinazione di armi per i corsi per giovani tiratori;
- d. il conteggio dei contributi federali alle società di tiro riconosciute e ai corsi di tiro per ritardatari;
- e. l'ordinazione di munizioni per le società di tiro riconosciute e le feste di tiro;
- f. il conteggio delle spese dei funzionari per il tiro fuori del servizio;
- g. l'amministrazione degli impianti di tiro.

² Le Forze terrestri gestiscono l'AFS e lo mettono a disposizione delle società di tiro riconosciute e dei funzionari per il tiro fuori del servizio nonché degli organi che adempiono compiti nell'ambito del tiro fuori del servizio.

Art. 72^{bis} Dati

¹ L'AFS contiene i dati necessari per i controlli degli esercizi di tiro obbligatori e non obbligatori di:

- a. militari obbligati al tiro;
- b. funzionari per il tiro fuori del servizio;
- c. membri di società di tiro riconosciute;
- d. detentori di armi in prestito.

² I dati personali contenuti nell'AFS sono indicati nell'allegato 35b.

³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 72^fter Raccolta dei dati

I dati per l'AFS sono raccolti presso:

- a. le società di tiro riconosciute;
- b. le autorità militari;
- c. i funzionari per il tiro fuori del servizio;
- d. i detentori di armi in prestito.

Art. 72^{quater} Comunicazione dei dati

I dati dell'AFS sono comunicati agli organi e alle persone seguenti:

- a. alle società di tiro riconosciute;
- b. ai funzionari per il tiro fuori del servizio;
- c. alle autorità militari;
- d. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- e. alle amministrazioni delle contribuzioni;
- f. a PostFinance.

Art. 72^{quinquies} Conservazione dei dati

I dati dell'AFS sono conservati per due anni al massimo a decorrere dagli avvenimenti seguenti:

- a. proscioglimento dei militari obbligati al tiro dall'obbligo di prestare servizio militare;
- b. cessazione dell'attività di funzionario per il tiro fuori del servizio;
- c. fine dell'affiliazione a una società di tiro;
- d. restituzione dell'arma in prestito;
- e. decesso.

Sezione 4:³⁷**Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse****Art. 72g** Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN) per le proprie unità amministrative e dell'esercito e lo mette a loro disposizione.

³⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 72 ^{gbis} Scopo

Il PSN serve alla condotta della logistica, delle finanze e del personale dell'esercito nonché delle unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa. Ha lo scopo di:

- a. garantire la prontezza materiale nonché il disarmo dei militari e della truppa;
- b. assicurare i controlli relativi alla consegna di materiale dell'esercito a terzi e i controlli relativi alla restituzione di materiale dell'esercito da parte di terzi;
- c. assicurare i controlli relativi alla consegna, al ritiro ordinario, al deposito, al ritiro cautelare e al ritiro definitivo dell'arma personale e dell'arma in prestito nonché i controlli relativi alla cessione in proprietà;
- d. consentire lo scambio di dati tra i sistemi d'informazione militari e lo scambio con i sistemi d'informazione di cui all'articolo 32a della legge sulle armi del 20 giugno 1997³⁸;
- e. consentire l'amministrazione, la gestione e l'archiviazione di dati personali e dati concernenti conteggi relativi al personale civile e militare.

Art. 72 ^{gter} Dati

¹ Il PSN contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare:

- a. le generalità e i dati di controllo, con l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione, l'impiego e l'equipaggiamento nonché lo statuto secondo la LM³⁹;
- b. la corrispondenza e il controllo delle pratiche;
- c. i dati sul servizio militare;
- d. i dati sanitari necessari per l'equipaggiamento;
- e. i dati comunicati volontariamente dalla persona interessata.

² Per quanto riguarda le persone soggette all'obbligo di leva e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare nonché i detentori di un'arma personale o di un'arma in prestito, il PSN contiene i dati seguenti:

- a. le generalità;
- b. i dati sulla consegna, il ritiro ordinario, il deposito, il ritiro cautelare e il ritiro definitivo di armi dell'esercito;
- c. i dati comunicati volontariamente dalle persone interessate;
- d. i dati sulla cessione in proprietà e sui relativi motivi d'impedimento.

³ Esso contiene le generalità e i dati di controllo relativi alla consegna di materiale dell'esercito ai collaboratori dell'Amministrazione federale e a terzi nonché relativi alla restituzione del materiale in questione da parte di detti collaboratori e terzi.

³⁸ RS 514.54

³⁹ RS 510.10

⁴ Esso contiene i dati degli impiegati secondo gli articoli 27*b* e 27*c* della legge del 24 marzo 2000⁴⁰ sul personale federale per il dossier di candidatura e gli atti del personale.

⁵ I dati personali contenuti nel PSN sono indicati nell'allegato 35*c*.

Art. 72 *g*^{quater} Raccolta dei dati

Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSN presso:

- a. i militari interessati o i loro rappresentanti legali;
- b. terzi;
- c. i collaboratori interessati dell'Aggruppamento Difesa e i superiori diretti;
- d. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni, dai sistemi d'informazione militari, da BV PLUS nonché dai sistemi d'informazione di cui all'articolo 32*a* della legge sulle armi del 20 giugno 1997⁴¹.

Art. 72 *g*^{quinquies} Comunicazione dei dati

¹ Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSN agli organi e alle persone seguenti:

- a. ai collaboratori della Confederazione e dei Cantoni competenti per l'equipaggiamento dei militari e di terzi;
- b. allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, per quanto riguarda i dati sull'arma personale e sull'arma in prestito;
- c. ai collaboratori dell'Aggruppamento Difesa, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
- d. agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel rispettivo ambito;
- e. ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l'approvazione dei dati trattati da detti collaboratori;
- f. in caso di trasferimenti del personale all'interno dell'Aggruppamento Difesa, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere d ed e.

² Comunicano i dati del PSN, ai fini dell'adempimento dei rispettivi compiti legali o contrattuali:

- a. ai comandi militari e alle autorità militari;
- b. all'Ufficio centrale Armi, per il trattamento nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 32*a* della legge sulle armi del 20 giugno 1997⁴²;

⁴⁰ RS 172.220.1

⁴¹ RS 514.54

⁴² RS 514.54

- c. alle persone autorizzate presso la RUAG, per l'equipaggiamento;
- d. a BV PLUS tramite un'interfaccia;
- e. a terzi, per quanto necessario ai fini dell'adempimento dei loro compiti legali o contrattuali.

Art. 72 ^{g^{sexies}} Conservazione dei dati

¹ I dati nel PSN sono conservati per cinque anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

² I dati dei collaboratori dell'Amministrazione federale e di terzi sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dalla restituzione del materiale dell'esercito.

³ I dati sulla consegna, il deposito e il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell'arma personale e dell'arma in prestito sono conservati per 20 anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dalla cessione in proprietà.

⁴ I dati personali dei collaboratori sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'Aggruppamento Difesa. I risultati dei test della personalità e le valutazioni del potenziale sono conservati per cinque anni al massimo. Le valutazioni delle prestazioni nonché le decisioni fondate su valutazioni sono conservate per cinque anni al massimo; nel caso di una causa giudiziaria in corso, al più tardi fino alla conclusione della procedura.

Sezione 5:⁴³ **Collezioni ausiliarie di dati**

Art. 72h Scopo e organo responsabile

Per la gestione di indirizzi, corsi di formazione e risorse le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa e i comandi militari possono trattare, in collezioni ausiliarie di dati necessarie al riguardo, dati personali che non sono degni di particolare protezione, sempre che il trattamento avvenga per scopi interni. Queste collezioni ausiliarie di dati servono all'organizzazione dei processi lavorativi nonché alla pianificazione e alla gestione di scuole, corsi e manifestazioni e non necessitano di basi specifiche.

Art. 72h^{bis} Dati

Nelle collezioni ausiliarie di dati possono essere trattati esclusivamente i dati necessari all'adempimento del rispettivo compito secondo l'allegato 35d.

⁴³ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

Art. 72^hter Raccolta dei dati

Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa e i comandi militari raccolgono i dati:

- a. dei militari: presso le persone interessate oppure dal PISA;
- b. presso gli impiegati del DDPS interessati oppure presso i loro superiori;
- c. di terzi: presso le persone interessate oppure tramite fonti pubblicamente accessibili.

Art. 72^hquater Comunicazione dei dati

I dati delle collezioni ausiliarie di dati possono essere resi accessibili, mediante procedura di richiamo, alle persone competenti dell'Aggruppamento Difesa e ai comandi militari autorizzati.

Art. 72^hquinquies Conservazione dei dati

I dati in collezioni ausiliarie di dati possono essere conservati per due anni al massimo a decorrere dalla conclusione della scuola, del corso o della manifestazione o dalla risoluzione del rapporto con il fornitore e del rapporto di lavoro.

Sezione 6:⁴⁴ Sistema d'informazione Materiale storico dell'esercito**Art. 72i** Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema d'informazione Materiale storico dell'esercito (ISHAM) serve ad amministrare il materiale storico dell'Esercito svizzero definito come bene culturale. Serve all'adempimento dei compiti seguenti:

- a. registrazione del materiale storico dell'Esercito svizzero;
- b. registrazione di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati;
- c. controllo della consegna di materiale storico dell'Esercito svizzero a musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati;
- d. controllo regolare delle condizioni di consegna fino alla restituzione del materiale storico dell'Esercito svizzero;
- e. controllo della presa in consegna di materiale storico dell'Esercito svizzero da parte dell'Ufficio centrale per il materiale storico dell'Esercito svizzero (UCMSE) da musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati, fino alla restituzione di detto materiale.

² L'UCMSE gestisce l'ISHAM.

⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 72^{bis} Dati

I dati contenuti nell'ISHAM sono indicati nell'allegato 35e.

Art. 72^{ter} Raccolta dei dati

L'UCMSE raccoglie i dati personali per l'ISHAM presso i musei, i collezionisti e le associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati. Raccoglie i dati relativi al materiale presso la Base logistica dell'esercito (BLEs) e armasuisse.

Art. 72^{quater} Comunicazione dei dati

¹ I dati dell'ISHAM sono accessibili esclusivamente ai collaboratori dell'UCMSE.

² L'UCMSE comunica i dati dell'ISHAM alle autorità inquirenti penali e alle autorità di perseguimento penale, se ciò è necessario per le indagini.

³ Esso comunica ad armasuisse i dati di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati previo loro consenso.

Art. 72^{quinquies} Conservazione dei dati

I dati riferiti a persone sono conservati per due anni al massimo a decorrere dalla restituzione del materiale storico all'UCMSE.

Capitolo 7: Abolizione di sistemi d'informazione**Art. 73⁴⁵**

Sono soppressi i sistemi d'informazione seguenti:

- a. il Sistema d'informazione per il controllo dei militari (Sistema controllo militari, Sist contr mil; art. 78–83 LSIM);
- b. il Sistema d'informazione per la pianificazione delle carriere e degli impieghi (KEP; art. 96–101 LSIM).

Capitolo 8: Mezzi di sorveglianza**Art. 74** Mezzi di sorveglianza autorizzati

¹ L'esercito e l'amministrazione militare possono impiegare unicamente mezzi di sorveglianza regolarmente acquistati oppure in fase di valutazione, di prova presso la truppa o di introduzione e il cui impiego è proporzionato al mandato concreto.

² Al momento della presentazione di una domanda di impiego di mezzi di sorveglianza aerotrasportati, le autorità civili forniscono la prova che esistono le basi

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

legali di cui all'articolo 183 capoverso 2 LSIM. La prova è verificata dall'Aggruppamento Difesa. Se dette basi legali non esistono, la domanda è respinta.

³ Una volta all'anno, l'Aggruppamento Difesa fa rapporto al DDPS, all'attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere, in merito:

- a. al genere, alla durata e al numero degli impieghi ai sensi dell'articolo 181 capoverso 2 LSIM;
- b. al genere di mezzi di sorveglianza impiegati;
- c. alle autorità a favore delle quali hanno avuto luogo gli impieghi.

Art. 75 Impiego mascherato

I mezzi di sorveglianza possono essere impiegati in modo mascherato qualora in caso contrario risultasse pregiudicato l'adempimento dei compiti, segnatamente:

- a. se devono essere raccolte informazioni che non sarebbero ottenibili con un impiego non mascherato;
- b. per la protezione degli organi e delle persone che impiegano i mezzi di sorveglianza;
- c. se un impiego non mascherato è impossibile.

Art. 76 Comunicazione dei dati

Sono considerati rilevanti ai fini del perseguimento penale i dati concernenti:

- a. atti che potrebbero essere punibili;
- b. informazioni che potrebbero contribuire a impedire o chiarire reati.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 77 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 36.

Art. 78 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

² L'articolo 53 capoverso 1 lettera b ha effetto sino al 30 giugno 2011 al più tardi.

*Allegato I*⁴⁶
(art. 4)

Dati del PISA

Dati personali

1. Numero d'assicurato AVS
2. Cognome
3. Nome
4. Data di nascita (con l'indicazione dell'età attuale)
5. Sesso
6. Professione esercitata
7. Indirizzo di residenza
8. Comune di domicilio
9. Comune(i) d'origine
10. Cantone(i) d'origine
11. Lingua materna
12. Data delle modifiche dei dati personali
13. Naturalizzazione dopo il compimento del ventesimo anno d'età, con l'indicazione della data
- 13a. Luogo e Paese di nascita
- 13b. Statura
- 13c. Colore degli occhi e dei capelli
- 13d. Fotografia formato passaporto

Dati di controllo

14. Data della notificazione d'arrivo e di partenza all'autorità militare cantonale competente
15. Ricerca del luogo di dimora
16. Comune(i) di domicilio precedente(i)
17. Congedo per l'estero
18. Segnalazione nel RIPOL in caso di ignota dimora
19. Statuto di frontaliere
20. Dichiarazione di «disperso»

⁴⁶ Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O del 6 lug. 2011 (RU **2011** 3323) e del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

Dati del reclutamento

21. Dati per la stesura dell'ordine di marcia per la giornata informativa e per il reclutamento
22. Data desiderata per il reclutamento
23. Data del reclutamento
24. Cantone di reclutamento
25. Idoneità, con data e indicazione sull'idoneità alla marcia, a portare e a sollevare pesi
- 25a. Restrizioni in materia di consegna dell'arma per motivi medici (contrassegno «R»)
26. Esame della vista superato
27. Valutazione e raccomandazione per una funzione di quadro di livello I
28. Arma, servizio ausiliario o servizio nonché funzione
29. Organo incaricato dell'amministrazione
30. Data della scuola reclute e attribuzione a una scuola reclute
31. Informazioni concernenti l'assolvimento della giornata informativa
32. Numero dei giorni di reclutamento prestati
33. Idoneità al servizio di protezione civile, con data e indicazione della funzione di base nella protezione civile

Incorporazione, grado, funzione e istruzione

34. Appartenenza a un'Arma, a un servizio o a un servizio ausiliario nonché allo stato maggiore generale o al Servizio della Croce Rossa, con la data
35. Formazione d'incorporazione con la data dell'incorporazione
36. Dati sulla formazione, articolazione con la designazione, testi e numeri, funzioni, gradi, effettivi regolamentari
37. Dati sull'unità con i codici linguistici, indicazione dell'organo incaricato della tenuta dei controlli, del numero militare di avviamento nonché dei Cantoni competenti per i compiti speciali
38. Sezione d'incorporazione in seno alla formazione
39. Grado o funzione d'ufficiale con la data della promozione o della nomina
40. Dati relativi ai posti, per i sottufficiali superiori e gli ufficiali
41. Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di una funzione ad interim
42. Funzione con la data dell'assunzione
43. Nuova incorporazione e trasferimento, con la data
44. Istruzione militare speciale

45. Equipaggiamento speciale, con l'indicazione dell'eventuale numero degli oggetti
46. Deposito o ritiro dell'equipaggiamento (munizione da tasca compresa), con l'indicazione della data
- 46a. Consegna, deposito, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell'arma personale nonché cessione in proprietà
47. Certificati militari d'idoneità o di capacità, con l'anno dell'ottenimento o del rinnovo
48. Primo conferimento di una distinzione
49. Valutazione e raccomandazione per una funzione di quadro di livello II-IV e Z
50. Esame attitudinale e controllo di sicurezza relativo alle persone con decisione, tipo e data dell'esame/del controllo
- 50a. Esame dell'integrità con raccomandazione (adempito/non adempito) e data dell'esame dei militari per la funzione di contabile della truppa
51. Dati destinati all'allestimento della licenza di condurre militare nonché esclusione dall'ottenimento o dal possesso di una licenza di condurre militare
52. Designazione particolare dei militari che prestano impieghi nel servizio di promovimento della pace
53. Appartenenza alla categoria dei militari non incorporati in una formazione conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza del 26 novembre 2003⁴⁷ sull'organizzazione dell'esercito
54. Stato dell'adempimento del tiro obbligatorio fuori del servizio
55. Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria
56. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all'idoneità dopo il reclutamento, comprese le restituzioni in materia di consegna dell'arma per motivi medici (contrassegno «R»)
57. Presentazione di una domanda d'ammissione al servizio militare non armato o al servizio civile, con la data del ricevimento della domanda da parte dell'organo di decisione
58. Valutazione di un'esclusione dal servizio militare o di una rimozione dal comando o dalla funzione (esclusione in sospenso)
59. Dati per la preparazione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare
60. Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa
61. Perdita della cittadinanza svizzera
62. Decesso

⁴⁷ RS 513.11

Servizi

63. Dati per la stesura dell'ordine di marcia (affisso di chiamata in servizio militare e indicazioni di dettaglio)
64. Spostamento o dispensa di/da servizi con l'indicazione del motivo e dell'anno dello spostamento o della dispensa
65. Mancata entrata in servizio in occasione di servizi, licenziamento nel giorno dell'entrata in servizio o licenziamento anticipato, con l'indicazione del motivo
66. Servizio d'istruzione non compiuto, con l'indicazione del genere del servizio e del motivo del mancato compimento
67. Servizi in dettaglio, con l'indicazione di: data, scuola, corso di formazione, corso o esercitazione, genere del servizio, numero dei giorni prestati e computabili nonché motivo per i giorni non computabili, ricupero, servizio anticipato o servizio volontario
68. Proposta per l'istruzione a un grado superiore o a una nuova funzione, con l'indicazione: del genere, della provenienza e della data della proposta; della data, del genere e del decorso dell'avanzamento (modulo di pianificazione per i quadri subalterni di milizia); della scuola prevista o del corso di formazione previsto nonché della funzione, del grado e dell'incorporazione nel grado superiore
69. Nota complessiva delle qualificazioni di militari con gradi di truppa nonché di sottufficiali
70. Numero dei giorni di servizio che la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare ha già prestato e deve ancora prestare
71. Programmi di formazione, contingenti, iscrizioni ai corsi, panoramiche dei corsi e liste d'attesa
72. Pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti

Statuto secondo la legge militare

73. Esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare conformemente agli articoli 4, 18, e 49 capoverso 2 LM⁴⁸; nel caso dell'articolo 18 LM, con l'indicazione del numero del richiedente
74. Assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate conformemente all'articolo 5 LM
75. Attribuzione e assegnazione di persone all'esercito conformemente all'articolo 6 LM
76. Esenzione dal reclutamento conformemente all'articolo 8 LM
77. Proroga dell'obbligo di prestare servizio militare o statuto di specialista conformemente all'articolo 13 LM

⁴⁸ RS 510.10

78. Ammissione al servizio militare non armato conformemente all'articolo 16 LM
79. Esenzione dal servizio d'istruzione e dal servizio d'appoggio conformemente all'articolo 17 LM
80. Esclusione dal servizio militare conformemente agli articoli 21–24 LM
81. Rimozione dal comando o dalla funzione conformemente all'articolo 24 LM
82. Inabilità al servizio
83. Messa a disposizione conformemente all'articolo 61 LM
84. Dispensa dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo conformemente all'articolo 145 LM, con l'indicazione della data della decisione, del numero del richiedente e dell'attività indispensabile
85. Ammissione al servizio civile conformemente all'articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 1995⁴⁹ sul servizio civile sostitutivo
86. Revoca di un'assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate o di un'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare
87. Riammissione all'obbligo di prestare servizio militare
88. Statuto di membro del personale militare o di giudice oppure di giudice supplente ai sensi della procedura penale militare del 23 marzo 1979⁵⁰
89. Data della motivazione o della modifica dello statuto

Pene, pene accessorie e misure penali

90. Pene disciplinari passate in giudicato per mancanze di disciplina commesse fuori del servizio, con l'indicazione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pena
91. Azioni della giustizia militare (assunzioni delle prove, istruzioni preparatorie)
92. Condanne passate in giudicato, con l'indicazione della sanzione, della legge violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d'esecuzione e del Cantone incaricato dell'esecuzione
- 92a. Dati comunicati in merito a procedimenti penali pendenti
93. Esclusione dall'esercito conformemente al Codice penale militare⁵¹
94. Degradazione
95. Inizio e fine dell'esecuzione di una pena
96. Data della sentenza

⁴⁹ RS 824.0

⁵⁰ RS 322.1

⁵¹ RS 321.0

97. Sospensione della chiamata in virtù degli articoli 22 o 66 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003⁵² concernente l'obbligo di prestare servizio militare

Dati rilevati previo consenso della persona interessata

98. Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare)
99. Numeri di telefono e di telefax
100. Indirizzo e-mail
101. Recapito postale
- 101a. Indirizzo di parenti oppure indirizzo in caso d'emergenza, compresi il numero di telefono e il numero di fax nonché l'indirizzo e-mail
102. Proroga volontaria dell'obbligo di prestare servizio militare
103. Blocco della trasmissione di dati di cui all'articolo 147 capoverso 4 LM

Controllo delle pratiche e gestione della corrispondenza nonché qualificazioni e mutazioni nell'esercito

104. Controllo delle pratiche, con l'indicazione della data delle singole operazioni e dell'organo che effettua la mutazione
105. Gestione elettronica di documenti compresa la corrispondenza per il differimento del servizio, per i controlli e le qualificazioni nonché la dichiarazione di consenso allo svolgimento di un controllo di sicurezza relativo alle persone
106. Dati per la selezione dei quadri e il controllo della procedura per le qualificazioni e le mutazioni nell'esercito

Allegato 2⁵³
(art. 6)

Dati del MEDISA

Sempre:

1. Dati personali:
 - a. cognome;
 - b. nome;
 - c. indirizzo;
 - d. numero d'assicurato AVS.
2. Dati del questionario medico della giornata informativa (autodichiarazioni):
 - a. malattie familiari;
 - b. situazione scolastica e professionale;
 - c. anamnesi della dipendenza;
 - d. malattie e infortuni;
 - e. valutazione personale della propria capacità a prestare servizio militare;
 - f. nominativo dell'attuale medico di famiglia.
3. Dati delle interviste e delle visite mediche raccolti in occasione del reclutamento:
 - a. dati anamnestici (a complemento dei problemi medici menzionati nel questionario medico [formulario 3.4]);
 - b. misure del corpo (peso, altezza);
 - c. capacità uditive e visive;
 - d. stato medico (esame: dell'apparato scheletrico; dei tessuti molli; degli organi cardiaci e polmonari; dell'addome; dell'organo genitale [soltanto per gli uomini]);
 - e. ECG;
 - f. esame del funzionamento polmonare;
 - g. dati psicologici e psichiatrici:
 - risultati dei test (risultati in cifre; nessun questionario)
 - referto medico degli specialisti;
 - h. capacità fisiche (risultati sportivi).

Se disponibili:

4. Esami su base volontaria in occasione del reclutamento:
 - a. esami di laboratorio (parametri del sangue: ematologia, chimica, infeziologia);
 - b. radiografia del torace;

⁵³ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

- c. radiografia di altre strutture (su indicazione);
 - d. vaccinazioni.
5. Esami supplementari in occasione del reclutamento (orientati ai problemi: per es. stato medico dettagliato di un organo, ECG sotto sforzo).
 6. Certificati e perizie di medici militari e civili:
 - a. certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all'obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare della BLEs;
 - b. documenti medici di medici militari di scuole e corsi.
 7. Certificati e pareri di specialisti non medici:
 - a. fisioterapeuti, psicologi, servizi sociali ecc.;
 - b. familiari, datori di lavoro, patrocinatore ecc.
 8. Documenti ufficiali (selezione):
 - a. giudice istruttore, uditore (domande relative all'idoneità al momento del fatto);
 - b. rapporti di polizia, comando di circondario (domande relative alla restituzione dell'arma).
 9. Corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di leva, con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:
 - a. in merito all'idoneità al servizio o all'idoneità a prestare servizio;
 - b. in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all'obbligo di leva/del militare al Servizio medico militare della BLEs.
 10. Corrispondenza con organi ufficiali (selezione):
 - a. domande di carattere medico dell'assicurazione militare;
 - b. tassa d'esenzione dall'obbligo militare;
 - c. protezione civile.
 11. Dati necessari per l'apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile:
 - a. certificati di medici civili, forniti dall'organo d'esecuzione del servizio civile o dalle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile oppure richiesti da medici dell'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito;
 - b. certificati e pareri di specialisti non medici ai sensi del numero 7;
 - c. corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile in merito alla capacità lavorativa;
 - d. referti di medici dell'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito concernenti l'entità della capacità lavorativa della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile e indicazioni concernenti le misure che si impongono.

12. Dati che si riferiscono alle condizioni di salute fisiche o psichiche necessari per l'apprezzamento medico e psicologico:
 - a. da risultati del controllo nel quadro dell'analisi dei rischi da parte del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS;
 - b. da indicazioni relative a motivi d'impedimento concernenti la cessione dell'arma personale o dell'arma in prestito.

Allegato 3
(art. 8)

Dati dell'ITR

1. Cognome
2. Nome
3. Numero d'assicurato AVS
4. Indirizzo
5. Professione
6. Luogo d'origine
7. Arma
8. Data del reclutamento
9. Zona di reclutamento
10. Circondario di reclutamento
11. Cantone incaricato della chiamata
12. Attitudini
13. Funzione militare
14. Funzione nella protezione civile

Allegato 4
(art. 9)

Dati degli ISPE

1. Dati personali
2. Genere di visita medica
3. Diagnosi
4. Decisione concernente il luogo di cura
5. Date di arrivo e di partenza dei pazienti
6. Decisioni concernenti dispense
7. Esami effettuati

Allegato 5
(art. 10)

Dati della Banca dati di documentazione dei casi SPP

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Data di nascita
5. Numero d'assicurato AVS
6. Incorporazione
7. Grado
8. Funzione
9. Istruzione nell'esercito
10. Luogo di lavoro
11. Formazione
12. Professione
13. Famiglia
14. Dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico
15. Situazione finanziaria
16. Conoscenze linguistiche
17. Risultati di test psicologici
18. Situazione attuale nella scuola reclute
19. Scuole

*Allegato 5a*⁵⁴
(art. 10a)

Dati del FAI-PIS

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Data di nascita
5. Numero d'assicurato AVS
6. Incorporazione e grado
7. Funzione
8. Questionario medico
9. Rapporti di specialisti esterni
10. Dati anamnestici sullo stato di salute e iter di medicina e psicologia aeronautiche
11. Referti da esami di medicina e psicologia aeronautiche
12. Referti di analisi chimiche di laboratorio nonché di test medici
13. Radiografie e relativi referti
14. Corrispondenza e documenti d'invio a specialisti
15. Indicazioni concernenti misure di medicina e psicologia aeronautiche adottate
16. Decisioni in merito all'incorporazione nonché in merito all'idoneità al volo e al lancio con il paracadute

⁵⁴ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Allegato 6⁵⁵
(art. 11)

Dati dell'EAAD

1. Cognome
2. Nome
3. Grado
4. Numero d'assicurato AVS
5. Incorporazione militare
6. Arma, servizio o servizio ausiliario
7. Funzione
8. Istruzione militare speciale
9. Indirizzo di residenza e Comune di domicilio
10. Data e luogo di nascita
11. Comune e Cantone d'origine
12. Lingua materna
13. Professione appresa e professione esercitata
14. Stato civile
15. Risultati degli esami attitudinali con data
16. Dati concernenti l'esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone
17. Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 2000⁵⁶ sul personale federale

In via supplementare, in caso di assunzione:

18. Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro
19. Luogo di lavoro
20. Dati relativi alla prontezza di base per impieghi all'estero (stato di vaccinazione, gruppo sanguigno) e necessari per l'adempimento dei compiti
21. Dati relativi all'impiego, segnatamente la partecipazione a impieghi all'estero, corsi e servizi comandati all'estero
22. Dati relativi ai brevetti ottenuti e alle istruzioni assolute, con data, risultato e data di scadenza

⁵⁵ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

⁵⁶ RS 172.220.1

23. Dati per il servizio dei morti e dei dispersi

Dati rilevati previo consenso della persona interessata

24. Indicazioni di dettaglio sui documenti personali (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, licenza di circolazione, documento personale di legittimazione ecc.)
25. Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare) e attestazioni
26. Indirizzi dei parenti stretti, per i casi d'emergenza
27. Numeri di telefono e di telefax
28. Indirizzo e-mail
29. Indirizzi del dentista e del medico di famiglia
30. Dati della pianificazione delle carriere e delle successioni
31. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 7
(art. 12)

Dati dell'ISB

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Data di nascita
5. Numero d'assicurato AVS
6. Incorporazione
7. Grado
8. Funzione
9. Conoscenze linguistiche
10. Sesso
11. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 8⁵⁷
(art. 13)

Dati dell'IPV

1. Dati personali
2. Dati concernenti il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di personale e la valutazione della funzione
3. Dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione, le qualificazioni e l'equipaggiamento nell'esercito e nella protezione civile
4. Dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile
5. Dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile
6. Dati concernenti la carriera professionale nonché dati concernenti l'idoneità alla successione e la pianificazione delle successioni
7. Dati concernenti la formazione e il perfezionamento professionali nonché gli assessment
8. Dati concernenti la conoscenza di lingue straniere
9. Dati concernenti la pianificazione dei servizi, con l'indicazione degli impieghi previsti, delle istruzioni e delle assenze per ferie
10. Dati per il calcolo dello stipendio
11. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
12. Dati relativi all'organizzazione dell'Aggruppamento Difesa e al piano dei posti in organico
13. Interessi professionali nonché relativi alla formazione e al perfezionamento

⁵⁷ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Allegato 9
(art. 14)

Dati del PERAUS

1. Risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace
2. Incorporazione, grado, funzione, istruzione e qualificazioni nell'esercito e nella protezione civile
3. Dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile
4. Dati medici e psicologici sullo stato di salute
5. Risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici
6. Altri dati concernenti lo stato di salute fisico o mentale della persona sottoposta all'apprezzamento o in cura
7. Numero di passaporto
8. Carriera professionale e militare
9. Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro, la descrizione del posto o decisioni fondate su una valutazione del personale
10. Qualificazioni della persona interessata rilasciate dalle organizzazioni partner
11. Dati concernenti l'esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone
12. Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 2000⁵⁸ sul personale federale
13. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
14. Dati per il servizio dei morti e dei dispersi
15. Appartenenza religiosa

⁵⁸ RS 172.220.1

Allegato 10
(art. 16)

Dati dell'OpenRID

1. Unità organizzativa
2. Partecipanti al viaggio (grado, cognome, nome)
3. Evento
4. Organo estero
5. Obiettivo e scopo dell'evento all'estero
6. Motivo, valore aggiunto
7. Conseguenze in caso di mancata autorizzazione
8. Costi
9. Mezzi di viaggio
10. Vestiario (uniforme, abiti civili)
11. Resoconto di viaggio

Allegato 11
(art. 21)

Dati dell'IHMR

1. Dati tratti dal curriculum vitae e non degni di particolare protezione
2. Cognome
3. Nome
4. Grado
5. Data di nascita
6. Incorporazione
7. Scuola
8. Conoscenze linguistiche
9. Perfezionamento civile
10. Perfezionamento militare

Allegato 12
(art. 26)

Dati dell'IVE

1. Cognome
2. Nome
3. Data di nascita
4. Grado
5. Indirizzo
6. Numero d'assicurato AVS
7. Luogo di lavoro
8. Professione
9. Conoscenze linguistiche
10. Dati del passaporto
11. Impieghi prestati sinora
12. Corsi d'istruzione per verificatori assolti

Allegato 13
(art. 31)

Dati dell'IPont

1. Dati personali
2. Indirizzo
3. Numero telefonico
4. Nazionalità e luogo d'origine
5. Proposta di reclutamento
6. Corso per pontonieri
7. Indennità
8. Idoneità al servizio militare (sì/no)
9. Dati personali, indirizzi, numeri telefonici e numeri d'assicurato AVS degli ispettori per gli esami attitudinali

Allegato 13a⁵⁹
(art. 34c)

Dati dell'HYDRA

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Lingua materna
5. Data di nascita
6. Numero d'assicurato AVS
7. Numero PERAUS
8. Date dell'impiego con la designazione e la durata della missione
9. Incorporazione e grado militare nell'ambito di impieghi nazionali
10. Grado militare nell'ambito di impieghi internazionali
11. Data dell'immissione
12. Ubicazione del libretto di servizio
13. Appunti
14. Distintivi di missioni all'estero
15. Indicazioni concernenti l'assicurazione militare (numero di riferimento AMIL, data di scadenza e durata dell'incapacità al lavoro)
16. Periodo e contributi alla cassa pensioni

⁵⁹ Introdotta dal n. II dell'all. 4 all'O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU **2011** 5589). Nuovo testo giusta il n. II cpv. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

Allegato 14
(art. 35)

Dati del SII-SSC

1. Dati civili e militari necessari per la pianificazione, la preparazione o gli impieghi del SSC.
2. Dati civili e militari delle persone che partecipano al SSC:
 - a. dati concernenti le capacità, i compiti e la disponibilità per il SSC;
 - b. dati concernenti gli impieghi.
3. Dati civili e militari del personale medico:
 - a. dati concernenti la funzione e l'istruzione civile o militare;
 - b. dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile;
 - c. dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile;
 - d. dati ai sensi dell'articolo 51 della legge del 23 giugno 2006⁶⁰ sulle professioni mediche, indispensabili per la gestione medica e tecnica di attrezzature del servizio sanitario e veterinario, nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica;
 - e. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
4. Dati civili e militari dei pazienti:
 - a. statuto della persona (disperso, incolume, ferito, deceduto);
 - b. dati sanitari;
 - c. dati della carta elettronica del paziente e del sistema d'accompagnamento dei pazienti;
 - d. verbale di trasporto;
 - e. connotati;
 - f. registro delle modifiche.

⁶⁰ RS 811.11

*Allegato 15*⁶¹

⁶¹ Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

*Allegato 16*⁶²
(art. 37)

Dati del MIL Office

1. Dati personali
2. Incorporazione
3. Grado
4. Funzione
5. Istruzione ed equipaggiamento
6. Dati concernenti le qualificazioni e le proposte d'avanzamento
7. Dati concernenti i conteggi del soldo e delle spese
8. Referti sanitari concernenti le limitazioni dell'idoneità a prestare servizio
9. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
10. Dati concernenti l'ordinamento disciplinare (registro delle punizioni)

⁶² Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RÚ 2013 2209).

*Allegato 17*⁶³
(art. 38)

Dati dell'ISKE

1. Cognome
2. Nome
3. Data di nascita
4. Numero d'assicurato AVS
- 4a. Numero personale
5. Sesso
6. Indirizzo
7. Indirizzo e-mail
8. Numeri telefonici
9. Cittadinanza
10. Luogo d'origine
11. Appartenenza religiosa
12. Stato civile
13. Formazioni e perfezionamenti scolastici e professionali, certificazioni
- 13a. Conoscenze informatiche
- 13b. Esperienza in materia di progetti e di condotta
14. Funzioni professionali e attività extraprofessionali, attuali e precedenti
15. Conoscenze linguistiche
16. Incorporazione
17. Grado
18. Funzione
19. Formazione civile e istruzione militare
20. Carriera nell'esercito
21. Profilo del collaboratore con competenze personali, sociali, di condotta e specialistiche
22. Dati concernenti l'idoneità alla successione e la pianificazione delle successioni

⁶³ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Dati rilevati previo consenso della persona interessata

23. Foto formato passaporto digitalizzata

*Allegato 18*⁶⁴

⁶⁴ Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

Allegato 19
(art. 40)

Dati del FIS FT

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d'assicurato AVS
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Appartenenza religiosa
8. Incorporazione
9. Grado
10. Funzione
11. Istruzione
12. Dati sanitari rilevanti per l'impiego
13. Dati del Sistema d'informazione per la condotta dei militari (IMESS)
14. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 20
(art. 41)

Dati del FIS FA

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d'assicurato AVS
5. Sesso
6. Incorporazione
7. Grado
8. Funzione
9. Istruzione
10. Numero di passaporto
11. Dati forniti dalla persona interessata

Allegato 21
(art. 42)

Dati dell'IMESS

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d'assicurato AVS
5. Sesso
6. Incorporazione
7. Grado
8. Funzione
9. Istruzione
10. Dati concernenti le condizioni fisiche
11. Profili attitudinali
12. Dati concernenti gli impieghi tattici e relative immagini

*Allegato 21a*⁶⁵
(art. 44 cpv. 2)

Dati dello JORASYS

Dati di persone soggette al diritto penale militare nonché di terzi:

1. Cognome, nome
2. Numero d'assicurato AVS
3. Data e luogo di nascita
4. Luogo d'origine
5. Nazionalità e statuto di dimora
6. Stato civile
7. Professione, funzione e datore di lavoro
8. Rappresentante legale, generalità del rappresentante legale
9. Tipo di documento d'identità e numero
10. Generalità di terzi partecipanti al procedimento (persone informate sui fatti)
11. Targa del veicolo, cognome, nome e indirizzo del detentore del veicolo nonché assicurazione del veicolo

Dati supplementari di persone soggette al diritto penale militare:

12. Incorporazione, grado e funzione
13. Servizi prestati nell'esercito
14. Numero dell'arma e tipo di arma dell'esercito nonché annotazione in merito al ritiro cautelare o definitivo
15. Sequestro o confisca della licenza di condurre
16. Analisi dell'alito e del sangue e relativi risultati
17. Situazione reddituale e patrimoniale
18. Elenco degli oggetti sequestrati

⁶⁵ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Allegato 22⁶⁶

⁶⁶ Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 6 lug. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU **2011** 3323).

Allegato 23
(art. 49)

Dati dell'AIS

1. Cognome
2. Nome
3. Iniziali
4. Indirizzo e-mail
5. Numero personale
6. Funzione
7. Appellativo/titolo
8. Gruppo di utenti
9. Tipo di utente
10. Ufficio
11. Numeri telefonici
12. Fax
13. Pager
14. Indirizzo
15. Unità amministrativa, primo livello
16. Unità amministrativa(e), secondo e terzo livello
17. Paese
18. Stato
19. Statuto di utente
20. Numero d'assicurato AVS
21. Risorse (autorizzazioni d'accesso ad archivi di dati e ad applicazioni comuni)
22. Certificati pubblici
23. Amministratore
24. Numeri degli apparecchi personali
25. Ubicazione di rete
26. Collocazione dell'elenco personale
27. Data di nascita
28. Durata di validità del conto

29. Data dell'ultimo log in
30. Numero di log in eseguiti
31. Data dell'ultima modifica della password
32. Password

Allegato 24
(art. 54)

Dati del SD-PKI

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo e-mail
4. Numero personale
5. Numero d'assicurato AVS
6. Indirizzo
7. Unità amministrativa
8. Certificati

Allegato 24a⁶⁷
(art. 57b)

Dati del Sistema militare di dosimetria

1. Cognome
2. Nome
3. Sesso
4. Numero d'assicurato AVS
5. Incorporazione
6. Numeri dosimetrici
7. Annunci dosimetrici (valori di dose, status del dosimetro)
8. Valori di allerta e valori limite

⁶⁷ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

*Allegato 25*⁶⁸
(art. 58)

Dati dei sistemi d'informazione per i simulatori

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d'assicurato AVS
5. Incorporazione
6. Grado
7. Funzione
8. Istruzione
9. Qualificazioni
10. Equipaggiamento nell'esercito
11. Dati concernenti le istruzioni assolte ai simulatori e i relativi risultati
12. Immagini e filmati

⁶⁸ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Allegato 26
(art. 59)

Dati dell'OpenControl

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d'assicurato AVS
5. Incorporazione
6. Grado
7. Funzione
8. Servizi prestati nell'esercito
9. Conoscenze linguistiche
10. Risultati dell'istruzione
11. Elenco delle prestazioni
12. Istruzione speciale
13. Servizio non armato
14. Statuto del militare (attivo/riserva/prosciolto)
15. Professione

Allegato 27
(art. 60)

Dati dell'ISGMP

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d'assicurato AVS
5. Professione
6. Funzione
7. Settore d'impiego
8. Dati concernenti l'assolvimento dell'istruzione e del perfezionamento

Allegato 28
(art. 61)

Dati del MIFA

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d'assicurato AVS
5. Istruzione
6. Professione
7. Luogo d'origine
8. Lingua materna
9. Categorie di autorizzazione a condurre

Allegato 29
(art. 63)

Dati dell'ISFA

1. Indirizzo militare
2. Inizio del servizio
3. Fine del servizio
4. Numero di candidato
5. Numero d'assicurato AVS
6. Sesso
7. Grado
8. Cognome
9. Nome
10. Indirizzo di residenza
11. Domicilio
12. Luogo d'origine
13. Cantone d'origine
14. Data di nascita
15. Conoscenze linguistiche
16. Esame(i): data(e)
17. Risultato dell'esame del modulo 1 (superato/non superato/non eseguito)
18. Risultato dell'esame del modulo 2 (superato/non superato/non eseguito)
19. Risultato dell'esame del modulo 3 (superato/non superato/non eseguito)
20. Risultato dell'esame del modulo 4 (superato/non superato/non eseguito)
21. Risultato dell'esame del modulo 5 (superato/non superato/non eseguito)

*Allegato 29a*⁶⁹
(art. 66b)

Dati dell'LMS DDPS

1. Numero d'assicurato AVS
2. Cognome
3. Nome
4. Lingua materna
5. Incorporazione
6. Servizio presso
7. Grado
8. Sesso
9. Funzione
10. Specializzazioni rilevanti per la formazione
11. Indirizzo e-mail (facoltativo e registrato autonomamente dalla persona interessata)
12. Numero di cellulare (facoltativo e registrato autonomamente dalla persona interessata)
13. Successo d'apprendimento nei test («adempiuto/non adempiuto»)
14. Ritmo d'apprendimento (unità d'apprendimento assolte, in termini percentuali)

⁶⁹ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).

*Allegato 29b*⁷⁰
(art. 66g)

Dati di SPHAIR Expert

1. Generalità, indirizzo e stato civile
2. Indirizzo e-mail
3. Curriculum vitae e indicazioni concernenti l'esperienza di lancio e di volo
4. Numero d'assicurato AVS
5. Nazionalità, data e luogo di nascita
6. Conoscenze linguistiche
7. Incorporazione, grado, funzione e istruzione nell'esercito
8. Risultati dei test con commenti
9. Status e decisioni in merito alla selezione (idoneo/non idoneo per ulteriori accertamenti)
10. Riscontri scaturiti dal questionario del servizio sanitario in merito ai criteri d'esclusione per piloti o esploratori paracadutisti
11. Indicazioni concernenti la taglia del vestiario
12. Numeri telefonici (privato/cellulare)

⁷⁰ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Allegato 30
(art. 67 e 68)

Dati del SIBAD

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d'assicurato AVS
5. Nazionalità
6. Luogo d'origine
7. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
8. Stato civile
9. Luogo di nascita
10. Data di nascita
11. Data della naturalizzazione
12. Data di inizio del soggiorno in Svizzera
13. Cognome e nome del coniuge o del partner
14. Funzione
15. Dati rilevati per i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 20 della legge federale del 21 marzo 1997⁷¹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
16. Analisi dei rischi
17. Risultato del controllo
18. Controllo della pratica
19. Mandante e indirizzo del mandante
20. Progetto

Allegato 31
(art. 68)

Dati dell'ISKO

Azienda

1. Numero di dossier
2. Denominazione
3. Indirizzo
4. Numero telefonico
5. Fax
6. Indirizzo e-mail
7. Indirizzo Internet

Incaricato della tutela del segreto

8. Appellativo/titolo
9. Cognome
10. Nome
11. Sesso
12. Indirizzo e-mail

Dati concernenti i controlli

13. Data dell'accertamento preliminare
14. Codice del ramo d'attività economica dell'azienda (codice NOGA)
15. Visita (data, ordine cronologico e osservazioni)
16. Controllo (data, ordine cronologico e osservazioni)
17. Dichiarazione di sicurezza aziendale (data, rilascio, revoca, restituzione)
18. Verbale di sicurezza (data, ordine cronologico)

Atti

19. Numero di esemplare
20. Mittente
21. Data dell'atto
22. Data di spedizione
23. Data del controllo
24. Data di restituzione
25. Denominazione

Mandati

26. Denominazione (mandato principale)
27. Mandante
28. Denominazione (mandati)
29. Classificazione
30. Data di notifica
31. Data d'inizio della validità
32. Data di scadenza della validità
33. Denominazione abbreviata (ramo)
34. Codice del ramo d'attività economica dell'azienda (codice NOGA)

Allegato 32
(art. 69)

Dati del SIBE

1. Cognome
2. Nome
3. Numero d'assicurato AVS
4. Nazionalità
5. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
6. Luogo di nascita
7. Data di nascita
8. Funzione
9. Numero di passaporto
10. Decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone

Allegato 33
(art. 70)

Dati del sistema ZUKO

Dati personali di base

1. Cognome
2. Nome
3. Nazionalità
4. Numero d'assicurato AVS
5. Numero d'assicurazione sociale all'estero
6. Data di nascita
7. Data del controllo di sicurezza relativo alle persone
8. Risultato del controllo relativo al livello di accesso alle zone protette
9. Grado militare
10. Incorporazione militare
11. Dipartimento
12. Organizzazione
13. Azienda
14. Particolari caratteristiche biometriche personali (per es. scansione dell'iride, impronte digitali, impronta della mano, riconoscimento vocale)

Dati personali di base ZUKO

15. Numero della persona
16. Numero del documento di legittimazione
17. Numero del documento di legittimazione per visitatori e numero di smart-card
18. Caratteristiche biologiche della persona
19. Foto
20. Categoria di persona
21. Servizio presso (incorporazione)
22. Funzione
23. Amministrazione dei record di dati di base

Dati personali di base ZUKO concernenti i diritti

24. Diritto d'accesso

Dati personali di base ZUKO concernenti le autorizzazioni

- 25. Autorizzazione d'accesso
- 26. Impianto(i) oggetto dell'autorizzazione

Dati concernenti i ruoli e i detentori di ruolo

- 27. Ruolo
- 28. Detentore del ruolo

Dati concernenti gli impianti

- 29. Profili d'accesso
- 30. Profili dei detentori di ruolo
- 31. Profili delle sezioni di controllo
- 32. Dati di configurazione degli impianti

Dati dei sistemi

- 33. Dati di configurazione dei sistemi

Dati di log

- 34. Dati di log dei sistemi (protocolli di tutte le operazioni, mutazioni, modifiche di stato ecc.)

Allegato 33a⁷²
(art. 70b)

Sistema elettronico d'allarme Gestione delle crisi Difesa

1. Cognome
2. Nome
3. Funzione in seno all'Organizzazione di crisi e d'allarme D
4. Numeri telefonici privati
5. Numero telefonico professionale
6. Numero telefonico del cellulare
7. Pager
8. Indirizzo e-mail professionale

⁷² Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

*Allegato 33b*⁷³
(art. 70g)

Dati dell'HARAM

1. Cognome
2. Nome
3. Organizzazione
4. Funzione
5. Indirizzo e-mail
6. Descrizione del rischio in caso di evento straordinario, di avvenimento particolare e di una lacuna in materia di sicurezza nell'ambito delle operazioni di volo
7. Tipo di aeromobile e numero
8. Cognomi, nomi e indirizzi di altre persone e organizzazioni coinvolte

⁷³ Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

*Allegato 33c*⁷⁴
(art. 70m)

Dati del FABIS

1. Nome, indirizzo aziendale, numero telefonico aziendale, coordinate, altitudine e superficie dell'oggetto critico
2. Nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale del gestore dell'oggetto
3. Cognome, nome, datore di lavoro, funzione professionale, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale della persona incaricata della sicurezza
4. Nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale del proprietario dell'oggetto
5. Cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale dell'interlocutore del comitato d'esperti
6. Cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale della persona che ha fornito le informazioni dettagliate sull'oggetto

⁷⁴ Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

Allegato 34
(art. 71)

Dati del sistema SCHAWÉ

Dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d'assicurato AVS
5. Luogo di lavoro
6. Esecuzioni
7. Professione
8. Reddito
9. Salute
10. Situazione finanziaria
11. Patrimonio
12. Capitale
13. Assicurazioni
14. Dati sanitari

Dati concernenti i danni

15. Indicazioni concernenti i danni
16. Indicazioni concernenti l'ammontare dei danni
17. Accertamenti di periti

Allegato 35
(art. 72)

Dati del SISLOG

1. Numero d'identificazione personale PISA
2. Cognome
3. Nome
4. Indirizzo
5. Cantone
6. Numero d'assicurato AVS
7. Data di nascita
8. Luogo d'origine
9. Cantone d'origine
10. Professione
11. Conoscenze linguistiche
12. Sesso
13. Statuto PISA
14. Incorporazione, con l'indicazione della data
15. Grado, con l'indicazione della data
16. Funzione, con l'indicazione della data
17. Appartenenza allo stato maggiore generale
18. Funzione in sostituzione
19. Categoria di personale
20. Numero d'assicurazione sociale all'estero
21. Ultima scuola
22. Data dell'ultima entrata in servizio
23. Dati ai sensi degli allegati 1-32: unicamente durante lo scambio di dati conformemente all'articolo 175 lettera c LSIM

Allegato 35a⁷⁵
(art. 72b)

Dati del CT-SPA

1. Numero personale
2. Cognome
3. Nome
4. Data di nascita
5. Numero telefonico
6. Indirizzo e-mail
7. Indirizzi di spedizione (privato e professionale)
8. Data dell'entrata in servizio
9. Organo
10. Classe di stipendio
11. Deduzione salariale
12. Lingua
13. Sesso
14. Grado
15. Gruppo d'impiego
16. Categoria di personale (sottufficiale di professione, ufficiale di professione, alto ufficiale superiore)
17. Appartenenza allo Stato maggiore generale
18. Indicazioni sul conto (numero, titolare del conto, luogo)
19. Invii comandi
20. Assenze prolungate
21. Pensionamento, partenza

⁷⁵ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU **2011** 3323).

*Allegato 35b*⁷⁶
(art. 72^{bis} cpv. 2)

Dati dell'AFS

1. Cognome, nome
2. Sesso
3. Numero d'assicurato AVS
4. Data di nascita
5. Indirizzo
6. Professione
7. Lingua materna
8. Comune d'origine
9. Complemento al grado (SMG/SCR/a riposo/capp)
10. Incorporazione
11. Numero del fucile d'assalto o della pistola
12. Ultimo invito ad assolvere il tiro obbligatorio (lettera)
13. Annotazione di servizio codificata per l'inidoneità medica o l'inabilità al tiro (contrassegno «R»)
14. Codice di mutazione (nuova immissione/cancellazione/mutazione)

⁷⁶ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

*Allegato 35c*⁷⁷
(art. 72g^{ter} cpv. 5)

Dati del PSN

Dati su persone soggette all'obbligo di leva, militari, ex militari, personale militare e terzi in quanto detentori di un'arma in prestito

1. Dati personali

- 1.1 Cognome, nome
- 1.2 Indirizzo con Cantone di domicilio, domicilio e numero postale d'avviamento

2. Dati di base

- 2.1 Numero d'assicurato AVS
- 2.2 Data di nascita
- 2.3 Sesso
- 2.4 Lingua materna
- 2.5 Professione
- 2.6 Numeri telefonici, professionale e privato
- 2.7 Numeri di fax, professionale e privato
- 2.8 Indirizzi e-mail

3. Amministrazione

- 3.1 Numero personale
- 3.2 Valido da/fino a
- 3.3 Modificato da/il
- 3.4 Motivo e data della convocazione
- 3.5 Convocato da
- 3.6 Osservazione interna
- 3.7 Diritto alla cessione in proprietà dell'arma
- 3.8 Tipo di arma e numero
- 3.9 Data del disbrigo
- 3.10 Richiamo
- 3.11 Cessione alla BLEs
- 3.12 Cessione alla Sicurezza militare

⁷⁷ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

3.13 Cessione alla regione della Sicurezza militare

3.14 Cessione all'Ufficio dell'uditore in capo

3.15 Cessione al comando di circondario

3.16 Restituzione alla Base logistica dell'esercito

3.17 Restituzione al centro logistico dell'esercito

4. Deposito dell'equipaggiamento

4.1 Valido da/fino a

4.2 Modificato da/il

4.3 Tipo di deposito, motivo e luogo

4.4 Numero di deposito

4.5 Assoggettamento alle spese di deposito

4.6 Spese di deposito fino al

4.7 Numero della fattura

5. Corrispondenza concernente l'equipaggiamento personale

5.1 Valido da/fino a

5.2 Modificato da/il

5.3 Documenti (tipo, versione, documenti parziali)

6. Impiego all'estero

6.1 Valido da/fino a

6.2 Modificato da/il

6.3 Tipo d'impiego

6.4 Fine dell'impiego

7. Arma ceduta in proprietà

7.1 Valido da/fino a

7.2 Modificato da/il

7.3 Materiale

7.4 Numero dell'arma

Dati su persone soggette all'obbligo di leva, militari, ex militari e personale militare

8. Amministrazione

8.1 Libretto di servizio ricevuto da

8.2 Libretto di servizio consegnato a

9. Statuto secondo la legge militare

9.1 Idoneità con data

10. Catalogo delle osservazioni di servizio

10.1 Codice osservazioni di servizio

10.2 Data e statuto di validità

11. Annotazioni di servizio relative all'arma

11.1 Annotazione di servizio codificata in merito all'arma con data e scadenza

11.2 Contrassegno R: inidoneità medica

11.3 Codice 91: ritiro cautelare dell'arma personale o dell'arma in prestito

11.4 Codice 90: ritiro definitivo dell'arma personale o dell'arma in prestito

12. Senz'arma

12.1 Valido da/fino a

12.2 Modificato da/il

12.3 Senz'arma

13. Munizione da tasca

13.1 Valido da/fino a

13.2 Modificato da/il

13.3 Munizione da tasca

14. Altri dati

14.1 Portatore di occhiali

14.2 Categoria della licenza di condurre

Dati su militari, ex militari e personale militare**15. Dati di base**

15.1 Codice di mutazione del record di dati (codice funzione/istruzione/unità)

15.2 Numero dell'unità con l'attuale/l'ultima incorporazione

15.3 Funzione e grado con complemento di grado

15.4 Giorni di servizio ancora da prestare

15.5 Istruzione speciale

15.6 Distinzioni (al massimo 10)

15.7 Arma

15.8 Giorni di servizio computabili

16. Avviso di servizio

16.1 Unità/scuola/corso

16.2 Genere del servizio

16.3 Unità diversa da quella d'incorporazione

16.4 Controllo dell'obbligo di prestare servizio

16.5 Data del licenziamento

Dati sul personale militare

17. Personale militare

17.1 Valido da/fino a

17.2 Modificato da/il

17.3 Istruzione supplementare del personale militare

17.4 Buono per il personale militare

Dati dei collaboratori

18. Reclutamento del personale

18.1 Dossier di candidatura

18.2 Documenti d'assunzione

18.3 Sicurezza

19. Gestione del personale

19.1 Dati personali e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento

19.2 Descrizioni del posto

19.3 Certificati

19.4 Tempo di lavoro

19.5 Impiego del personale

19.6 Affari disciplinari

19.7 Autorizzazioni

19.8 Cariche pubbliche e attività accessorie

20. Retribuzione del personale

20.1 Stipendio/indennità

20.2 Spese

20.3 Premi

20.4 Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni

20.5 Custodia di bambini complementare alla famiglia

21. Assicurazioni sociali

21.1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/assicurazione invalidità/indennità per perdita di guadagno/assicurazione contro la disoccupazione

21.2 Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni/assicurazione contro gli infortuni

21.3 Assegni familiari

21.4 Cassa pensioni della Confederazione

21.5 Assicurazione militare

22. Salute

22.1 Attestato d' idoneità all' entrata

22.2 Valutazione dell' idoneità medica

22.3 Certificati medici

22.4 Autorizzazione per medici e assicurazioni

22.5 Richieste/pareri del Servizio medico

22.6 Durata delle assenze in seguito a malattia e infortunio

23. Assicurazioni in generale

23.1 Documentazione su casi di responsabilità civile

23.2 Danni agli effetti personali

24 Sviluppo del personale

24.1 Formazione e perfezionamento

24.2 Misure di sviluppo

24.3 Qualificazioni

24.4 Competenze comportamentali e competenze specialistiche

24.5 Risultati dei test della personalità e delle valutazioni delle potenzialità

24.6 Sviluppo dei quadri

24.7 Formazione professionale di base

25. Uscita/trasferimento

25.1 Disdetta da parte del datore di lavoro

25.2 Disdetta da parte del collaboratore

25.3 Pensionamento

25.4 Decesso

25.5 Formalità d' uscita/colloquio d' uscita

25.6 Formalità di trasferimento

26. Personale militare

26.1 Incorporazione/grado/equipaggiamento

26.2 Risultati di esami e di test militari

26.3 Promozioni/servizi comandati

26.4 Prepensionamento

26.5 Militare a contratto temporaneo

27. Dati aziendali

27.1 Organizzazione dell' Aggruppamento Difesa/piano dei posti in organico

- 27.2 Attribuzione organizzativa
- 27.3 Gestione del tempo e delle prestazioni
- 27.4 Oggetti in prestito
- 27.5 Altri dati aziendali rilevanti

*Allegato 35d*⁷⁸
(art. 72h^{bis})

Dati delle collezioni ausiliarie di dati

1. Cognome
2. Nome
3. Sesso
4. Data di nascita
5. Numero d'assicurato AVS
6. Numero personale
7. Lingua materna
8. Nazionalità
9. Indirizzo per la corrispondenza, indirizzo in caso d'emergenza e indirizzo e-mail
10. Numero telefonico e numero di fax
11. Incorporazione, grado, funzione, istruzione, funzione prevista
12. Professione e titolo
13. Stato civile
14. Genere di entrata in servizio con le indicazioni relative al veicolo
15. Pagamento del soldo e riferimento bancario per il pagamento del soldo
16. Compendio dei documenti presentati
17. Formazione dei gruppi e attribuzione delle camere
18. Istruzioni assolute e funzioni speciali
19. Giorni di servizio ancora da prestare
20. Presenze e assenze
21. Equipaggiamento
22. Inventario, ordinazioni, prenotazioni, prestiti
23. Descrizione delle risorse (veicoli, materiali, locali, apparecchi)

⁷⁸ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

*Allegato 35e*⁷⁹
(art. 72^{ibis})

Dati del Sistema d'informazione Materiale storico dell'esercito

Dati di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni

1. Cognome, nome
2. Istituzione, organo responsabile, sede e anno di fondazione
3. Indirizzo
4. Telefono, fax, indirizzo e-mail e homepage
5. Associazione di sostenitori o associazione di simpatizzanti, con i loro statuti
6. Dati relativi all'attività del museo o alla collezione
7. Collezione imperniata su militaria
8. Affiliazione all'Associazione dei musei svizzeri e altre affiliazioni
9. Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail della persona di contatto
10. Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail dell'incaricato della sicurezza
11. Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax, indirizzo e-mail e numero di autorizzazione del perito di radioprotezione
12. Installazioni di sicurezza per la protezione dalla distruzione e dai furti

Dati relativi a oggetti prestati, donazioni, condizioni e autorizzazioni

13. Genere e tipo di materiale, numero di serie e fabbricante
14. Contratto concernente gli oggetti prestati o le donazioni
15. Elenco degli oggetti prestati e delle donazioni
16. Obblighi, condizioni e autorizzazioni

⁷⁹ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Allegato 36
(art. 77)

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...⁸⁰

⁸⁰ Le mod. possono essere consultate alla RU **2009** 6667.